Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA • Roma - Sabato, 21 maggio 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(268 - 311 - 381)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 aprile 1949, n. 222.
Tasse e contributi universitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per l'anno accademico 1948-1949 sono prorogate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 168, concernente tasse e contributi a favore delle Università e degli Istituti superiori.

L'indicazione dell'anno accademico 1946-1947, di cui all'art. 2 del predetto decreto, è modificata in « anno accademico 1947-1948 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1949

EINAUDI

De Gasperi — Gonella — Vanoni — Pella

Visto, *il Guardasigilli:* Grassi

LEGGE 21 aprile 1949, n. 223.

Sospensione, per l'anno scolastico 1948-49, dell'applicazione dell'art. 134 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sull'istruzione elementare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di trattenere in servizio per l'anno scolastico 1948-49 i maestri elementari che abbiano raggiunto i limiti di età e di servizio previsti dall'art. 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ma che non abbiano superato il 70° anno di età al 30 settembre 1948 e che siano ancora in grado di prestare opera proficua.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 21 aprile 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1949.

Esito del ricorso prodotto dal sig. Zuccarello Mario, avverso il provvedimento di licenziamento adottato dall'Ente economico della ortoflorofrutticoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso proposto dal sig. Mario Zuccarello, avverso il provvedimento 1° aprile 1948, con il quale l'Ente economico della ortoflorofrutticoltura in liquidazione, ha rifiutato di applicare nei confronti dello Zuccarello il decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, contenente norma per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti già adottati;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, relativo alla istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura ed alla soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro associazione;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi nel Consiglio di Stato;

Considerato che il decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, non può trovare applicazione nei riguardi dello Zuccarello dato che l'Ente economico dell'ortoflorofrutticoltura è stato soppresso, unitamente agli altri Enti economici dell'agricoltura e la loro associazione nazionale per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367;

Considerato altresì che il ricorso stesso è irricevibile, perchè intempestivo, in quanto, pure impugnando, formalmente, il provvedimento 1° aprile 1948 riportato in epigrafe, sostanzialmente censura il provvedimento di licenziamento adottato dal suddetto Ente nei confronti dello Zuccarello, il 14 dicembre 1944;

Udito il parere emesso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 2 dicembre 1948, le cui dichiarazioni si intendono integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il ricorso straordinario proposto dal sig. Mario Zuccarello avverso il provvedimento 1° aprile 1948 dell'Ente economico della ortoflorofrutticoltura, è rigettato.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1949
Registro n. 13, *foglio n.* 17.

(1812)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1949.

Esito del ricorso prodotto dalla signora Imbornone Giovanna, avverso il provvedimento di licenziamento adottato dall'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso proposto dalla signora Giovanna Imbornone, avverso il provvedimento 22 aprile 1948, con il quale l'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura in liquidazione, ha dichiarato inapplicabile nei suoi confronti il decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, contenente norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti già adottati;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, relativo alla istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura ed alla soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro associazione nazionale;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato;

Considerato che la ricorrente mentre chiede l'annullamento del provvedimento riportato in epigrafe, sostanzialmente impugna il provvedimento di licenziamento del 9 agosto 1945, confermato il 21 stesso mese e pertanto il ricorso in parola è irricevibile, perchè intempestivo;

Considerato inoltre che il licenziamento predetto non fu determinato da ragioni politiche, ma amministrative, in quanto disposto a seguito della soppressione dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura stabilita con decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367;

Considerato infine che il movente politico del licenziamento non può essere dimostrato dal deferimento della ricorrente alla Commissione d'epurazione, in quanto detto deferimento fu disposto al solo fine dell'accertamento del diritto o meno al trattamento di quiescenza;

Sentito il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 dicembre 1948, le cui considerazioni s'intendono integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro per l'agricotura e per le foreste;

Decreta:

Il ricorso straordinario proposta dalla signora Giovanna Imbornone avverso il provvedimento del 22 aprile 1948 dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura, è rigettato.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1949
Registro n. 13, foglio n. 19.

(1811)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1949.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria del legno, della carta e stampa, dalla manovalanza generica, agli elettricisti del comune di Subiaco (Roma).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria del legno, della carta e stampa, dalla manovalanza generica, per gli elettricisti del comune di Subiaco (Roma) sussistono le condizioni per la concessione del sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata, per la durata di giorni novanta, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria del legno, della carta e stampa, dalla manovalanza generica, agli elettricisti del comune di Subiaco (Roma), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali, degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270;

10) coloro che abbiano già beneficiato del sussidio concesso con i decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 8 luglio 1947, 5 ottobre 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1949

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 80. — LAMICELA

(1818)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1949.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile di alcuni Comuni della provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata, per la durata di giorni novanta con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile dei comuni di Filadelfia, Francavilla Angitola, Fossato di Seralta, Gimigliano, Gizzeria, Ioppolo, Vibo Valentia, Mesoraca, Limbadi, Cotronei, Crotone, Cutro, Sersale, Nocera Tirinese, Pizzo Calabro, Pentone, Polia, Petronà, Nicastro, Palermiti, Petilia Policastro, Catanzaro, Belvedere Spinello, Sambiase, Ricadi, Taverna, Strongoli, Tropea, Sant'Andrea, Soveria Mannelli, Tiriolo, San Nicola Alto, Albi, Andali, Borgia, Briatico, Girifalco, Maida, Petrizzi, Santa Severina, Soverato (Catanzaro), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali, degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1949

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 75. — LAMICELA

(1820)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1949.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria calzaturiera del comune di Arco (Trento).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria calzaturiera del comune di Arco (Trento) sussistono le condizioni per la concessione del sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata, per la durata di giorni novanta, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria calzaturiera del comune di Arco (Trento), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270;

10) coloro che abbiano già beneficiato del sussidio concesso con i decreti interministeriali 23 gennaio 1947, 13 marzo 1948, 2 gennaio 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1949

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 77. — LAMICELA

(1816)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1949.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria estrattiva del comune di Poggibonsi (Siena).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria estrattiva del comune di Poggibonsi (Siena) sussistono le condizioni per la concessione del sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata, per la durata di giorni novanta, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria estrattiva del comune di Poggibonsi (Siena), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270;

10) coloro che abbiano già beneficiato del sussidio concesso con i decreti interministeriali 23 gennaio 1947, 2 gennaio 1948, 9 febbraio 1948, 14 luglio 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1949

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1949
Registro Lavoro e Previdenza n. 6, foglio n. 81. — LAMICELA

(1817)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1949.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria laterizia dei comuni di Busano, Torrazza, Verolengo (Torino).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria laterizia dei comuni di Busano, Torrazza, Verolengo (Torino) sussistono le condizioni per la concessione del sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata, per la durata di giorni novanta, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria laterizia dei comuni di Busano, Torrazza, Verolengo (Torino), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali, degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270;

10) coloro che abbiano già beneficiato del sussidio concesso con i decreti interministeriali 1° ottobre 1946, 2 gennaio 1948, 9 febbraio 1948, 14 luglio 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1949

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 78. — LAMICELA

(1819)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1949.

Conferma in carica del presidente dell'Ente Approvvigionamento Carboni (E.A.C.), per il biennio 1° gennaio 1949-31 dicembre 1950.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1946, n. 369, sulla istituzione dell'Ente Approvvigionamento Carboni (E.A.C.);

Visto il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 780, con il quale sono state dettate norme integrative per il funzionamento dell'Ente suddetto;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1947, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 230, con il quale il Senatore dott. Federico Ricci è stato nominato presidente dell'Ente stesso;

Decreta:

Il Senatore dott. Federico Ricci è confermato presidente dell'Ente Approvvigionamento Carboni (E.A.C.), per il biennio 1° gennaio 1949-31 dicembre 1950.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1949

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LOMBARDO

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1949
Registro Industria e commercio n. 3, foglio n. 206. — BRUNO

(1915)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1949.

Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Ente Approvvigionamento Carboni (E.A.C.), per il biennio 1° gennaio 1949-31 dicembre 1950.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1946, n. 369, sulla istituzione dell'Ente Approvvigionamento Carboni (E.A.C.);

Visto il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 780, con il quale sono state dettate norme integrative per il funzionamento dell'Ente suddetto;

Visto il proprio decreto 17 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1947, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 232, con il quale è stato approvato lo statuto dell'E.A.C.;

Considerata la necessità di nominare i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente per il biennio 1° gennaio 1949-31 dicembre 1950;

Viste le designazioni all'uopo fatte dai Ministeri, dagli Enti e dai partecipanti privati;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente Approvvigionamento Carboni (E.A.C.), per il biennio 1° gennaio 1949-31 dicembre 1950 è composto dei seguenti membri:

dott. Cesare Gra, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Vincenzo De Martino Rosaroll, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

dott. Giuseppe Ferretti, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

dott. ing. Gino Bracci, dott. ing. Tommaso Notarloberti, dott. ing. Massimo Fassi, dott. ing. Ennio Finocchi, in rappresentanza delle Ferrovie dello Stato:

dott. Antonio Ernesto Rossi, dott. ing. Adolfo Montalcini, dott. ing. Enrico Ottolenghi, in rappresentanza dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale;

ing. Carlo Pesenti, ing. Carlo Tomatis, sig. Giovanni Favero, ing. Alberto Boyer, ing. Giorgio Valerio, sig. Vittorio Platania, sig. Tullio Rondanina, sig. Claudio Culiolo, sig. Aldo Matteucci, sig. Mario Alberti, in rappresentanza dei partecipanti privati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1949

Il Ministro: LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1949
Registro Industria e commercio n. 3, foglio n. 203. — BRUNO

(1916)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1949.

Nomina dei componenti il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Approvvigionamento Carboni (E.A.C.), per il biennio 1° gennaio 1949-31 dicembre 1950.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1946, n. 369, sulla istituzione dell'Ente Approvvigionamento Carboni (E.A.C.);

Visto il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 780, con il quale sono state dettate norme integrative per il funzionamento dell'Ente suddetto;

Visto il proprio decreto 17 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1947, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 232, con il quale è stato approvato lo statuto dell'E.A.C.;

Considerata la necessità di costituire il Collegio dei revisori dei conti per il biennio 1° gennaio 1949-31 dicembre 1950;

Viste le designazioni all'uopo fatte dai Ministeri, dagli Enti e dai partecipanti privati;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Approvvigionamento Carboni (E.A.C.), per il biennio 1° gennaio 1949-31 dicembre 1950, è composto come segue:

dott. Giovanni Belli, presidente, in rappresentanza della Corte dei conti;

dott. Giovanni Calderale, effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. ing. Tito Rumboldt, effettivo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

prof. Arrigo Caiumi, effettivo, in rappresentanza dei partecipanti privati;

sig. Virgilio Serafin, effettivo, in rappresentanza dei partecipanti privati;

dott. Luigi Romei, supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Antonio Mogno, supplente, in rappresentanza del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1949

Il Ministro: LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1949
Registro Industria e commercio n. 3, foglio n. 202. — BRUNO

(1917)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1949.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Decreta:

L'avv. Luigi Santini è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila.

Roma, addì 10 maggio 1949

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LOMBARDO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(1884)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1949.

Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 3 febbraio 1946, con il quale è stato provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila;

Visto il provvedimento prefettizio di nomina degli altri componenti della Giunta stessa;

Visto il rapporto del Prefetto di L'Aquila in data 7 dicembre 1948, n. 4466 di protocollo, e le successive comunicazioni, relative ai dissensi sorti in seno alla Giunta camerale;

Considerato che tali dissensi non consentono il normale funzionamento di detto organo;

Attesa la conseguente opportunità di provvedere al rinnovamento dell'Amministrazione di quella Camera di commercio;

Considerata altresì la necessità che, nelle more procedurali per la nomina dei nuovi organi, venga assicurata alla Camera stessa la necessaria continuità di funzionamento;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila è sciolta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1949

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LOMBARDO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(1883)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 19 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1949, registro n. 14 Interno, foglio n. 215, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Firenzuola (Firenze) di un mutuo di L. 1.160.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1865)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pastena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 21 gennaio 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1949, registro n. 14 Interno, foglio n. 217, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pastena (Frosinone) di un mutuo di L. 1.705.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1866)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Piedimonte San Germano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 21 gennaio 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1949, registro n. 14 Interno, foglio n. 216, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Piedimonte San Germano (Frosinone) di un mutuo di L. 1.497.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1867)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Pier d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1949, registro n. 14 Interno, foglio n. 213, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Pier d'Isonzo (Gorizia) di un mutuo di L. 1.985.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1868)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1949, registro n. 14 Interno, foglio n. 219, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aulla (Massa Carrara) di un mutuo di L. 912.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1869)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cava dei Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1949, registro n. 14 Interno, foglio n. 211, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cava dei Tirreni (Salerno) di un mutuo di L. 10.195.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1873)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fivizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 25 gennaio 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1949, registro n. 14 Interno, foglio n. 220, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fivizzano (Massa Carrara) di un mutuo di L. 4.700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1870)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pontremoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 30 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1949, registro n. 14 Interno, foglio n. 218, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pontremoli (Massa Carrara) di un mutuo di L 12.245.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1871)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1949, registro n. 14 Interno, foglio n. 212, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fano (Pesaro Urbino) di un mutuo di L. 11.151.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1872)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Olbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1949, registro n. 14 Interno, foglio n. 210, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Olbia (Sassari) di un mutuo di L. 1.236.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1874)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Passaggio al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti il sedime dell'ex campo di volo di Bovino

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per le finanze, in data 17 marzo 1949, n. 170, registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1949, registro n. 10 Aeronautica, foglio n. 48, è stata dismessa dal pubblico Demanio aeronautico e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una zona di terreno sita nel comune di Bovino della estensione di circa ha. 17.96.16, già espropriata dalla Amministrazione aeronautica per la costituzione del campo di volo di Bovino e particolarmente descritti nell'elenco e nella planimetria allegati al predetto decreto.

(1903)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati 1 marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Gentili Alberto fu Angelo, già esercente in Roma.

Tali marchi recavano il n. 49.

(1848)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 113

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 20 maggio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 20 maggio 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,90
Id. 3,50 % 1902	72,40
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	99,85
Redimibile 3,50 % 1934	75,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,075
Id. 5 % 1936	96,075
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,075
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,05
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,025
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,025
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,725
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,975
Id. 5 % convertiti 1951	100,30

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di maggio 1949:

1 dollaro U.S.A. . . . . . . L. 575 —
1 franco svizzero . . . . . . » 141 —

Cambi di compensazione del 20 maggio 1949
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,80	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia di Comacchio (Ravenna).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 23 aprile 1949, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 137,50 sita nella spiaggia di Comacchio (Ravenna) facente parte del mappale riportato in catasto al foglio 51-*A* del comune di Comacchio (Ravenna).

(1909)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Ancarano e Controguerra (Teramo)

Fino al 30 giugno 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Teramo, dell'estensione di ettari 1000, compresa nei comuni di Ancarano e Controguerra, delimitata dai seguenti confini:

strada provinciale per Ancarano, dal fiume Tronto fino alla strada per Ancarano-Controguerra; tale strada fino alla carrareccia per masseria Plebani; tale carrareccia fino al fiume Tronto; sponda destra del fiume Tronto, fino alla strada per Ancarano.

(1843)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Crognaleto e Fano Adriano (Teramo)

Fino al 30 giugno 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Teramo, della estensione di ettari 800, compresa nei comuni di Crognaleto e Fano Adriano, delimitata dai seguenti confini:

strada statale n. 80, Teramo-L'Aquila, dal ponte sul fosso delle Fornaci fino al ponte sul fosso Rocchette; sponda destra di tale fosso fino alla mulattiera per colle Casa Nergia, colle Cavallo; tale mulattiera fino al fosso delle Fornaci: sponda sinistra di tale fosso fino al ponte sulla strada statale n. 80.

(1842)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Sarnano ed Appignano (Macerata)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale;

Dispone:

1. — Il signor Orlandi Pietro Pacifico fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarnano (Macerata).

2. — Il signor Milesi Ferretti Giuseppe fu G. Battista è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Appignano (Macerata).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1949

Il direttore generale: FORMENTINI

(1826)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del concorso al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Udine.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il precedente decreto in data 25 febbraio 1949, numero 58764/20400.12.85, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Udine;

Visto il proprio decreto n. 58479/20400.12.85, con il quale viene sostituito un membro della Commissione esaminatrice per il concorso in parola;

Vista la lettera del Prefetto di Udine in data 7 aprile 1949, n. 14543 San. con la quale si comunica che il dott. Sergio Tavasani, trasferito altrove, trovasi nell'impossibilità di svolgere le funzioni di segretario della Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Decreta:

Il dott. Mario Gallo è nominato segretario della Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Udine in sostituzione del dott. Sergio Tavasani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Udine.

Roma, addì 28 aprile 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1755).

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso al posto di coadiutore presso il reparto medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Forlì.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 57433/20400.12.32 del 24 novembre 1948, con cui veniva costituita la Commissione esaminatrice per il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore presso il reparto medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Forlì;

Vista la lettera del Prefetto di Forlì in data 14 aprile 1949, n. 32878/San., con la quale si rende noto che il vice prefetto dott. Giovanni Erenda, trasferito altrove, trovasi nell'impossibilità di presiedere la Commissione esaminatrice per il concorso in parola;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Luigi Ferrara è nominato presidente della Commissione esaminatrice per il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore presso il reparto medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Forlì, in sostituzione del vice prefetto dott. Giovanni Erenda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Forlì.

Roma, addì 28 aprile 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1757)

CORTE DEI CONTI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a sedici posti di vice revisore in prova (grado 11°, gruppo B) nella carriera di revisione della Corte dei conti, riservato al personale statale.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il proprio decreto in data 7 marzo 1949, registrato il 16 marzo seguente, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sedici posti di vice revisore (grado 11°) in prova, nella carriera di revisione (gruppo *B*) della *Corte dei conti*, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso anzidetto;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui alle premesse, è prorogato al 23 luglio 1949.

Il presente decreto sarà comunicato al competente Ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 17 maggio 1949

Il Presidente: ORTONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1949
Registro Presidenza n. 25, foglio n. 286. — FERRARI

(1927)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a otto posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nella carriera d'ordine della Corte dei conti, riservato al personale statale.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il proprio decreto in data 7 marzo 1949, registrato il 16 marzo seguente, con il quale è stato indetto un concorso per esami a otto posti di alunno d'ordine (grado 13°) in prova, nella carriera d'ordine (gruppo *C*) della Corte dei conti, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso anzidetto;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui alle premesse, è prorogato al 23 luglio 1949.

Il presente decreto sarà comunicato al competente Ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 17 maggio 1949

Il Presidente: ORTONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1949
Registro Presidenza n. 25, foglio n. 287.

(1928)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo A), nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, per la direzione della Stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, recante provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la lettera in data 14 ottobre 1948, n. 17863, con la quale il commissario della Stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo ha espresso la necessità di provvedere alla copertura del posto di direttore mediante concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, di cui alla tabella *G* annessa al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione della Stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo con la qualifica di direttore straordinario, e potrà essere promosso ordinario al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una Commissione composta nel modo stabilito dall'art. 46, secondo comma, del precitato regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso, devono far pervenire a questo Ministero Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale Ufficio concorsi, la domanda su carta da bollo da L. 32, debitamente sottoscritta e corredata dei documenti appresso indicati, dei titoli e delle pubblicazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

La domanda deve contenere il cognome, nome e paternità del concorrente e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio

2. — Certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. — Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

4. — Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

5. — Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, in qualunque categoria rientri l'invalidità, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'articolo 14, n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

6. — Copia del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato, se il candidato abbia prestato servizio militare o, in caso negativo, certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 24. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla predetta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente deve essere comprovata con regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili internati o deportati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, in qualunque categoria di invalidità rientrino, dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure presentando una dichiarazione di invalidità su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Gli orfani di guerra e i figli dei mutilati e invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto.

7. — Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole.

8. — Fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, la firma dei quali dovrà, a sua volta, essere legalizzata, e con la prescritta marca da bollo.

9. — Dichiarazione in carta semplice, con la quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità, attesti la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione.

10. — Esposizione in carta semplice, in sei copie, dell'operosità scientifica ed eventualmente didattica del candidato.

11. — Elenco in carta semplice, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso.

12. — Titoli e pubblicazioni.

Le pubblicazioni, opportunamente sfogliate, possono essere inviate separatamente dalla domanda e dai documenti e titoli, allegandovi l'elenco di esse, in duplice esemplare, e indicando sui pacchi che le contengono il cognome e il nome del candidato e il concorso a cui si riferiscono.

Devono essere presentate, possibilmente, in sei esemplari. Non si accettano che lavori pubblicati e, solo in via eccezionale, i candidati sono autorizzati a presentare, in luogo di pubblicazioni, e limitatamente a un solo lavoro, bozze di stampa e copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronta per la stampa. Di detto lavoro dovranno essere prodotte sei copie, delle quali una resta acquisita agli atti del Ministero.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa il suddetto istituto di sperimentazione agraria.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 7 del precedente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Il candidato che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo; deve presentare, invece, un certificato dell'autorità dalla quale dipende, in carta da bollo da L. 24, attestante che egli trovasi in attività di servizio.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 6 del precedente articolo, un certificato del comandante del Corpo dal quale dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano Per godere dei benefici connessi alla qualifica di combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 6.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i prescritti documenti oltre il termine stabilito dal precedente art. 3, anche se le domande e i documenti stessi siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, nè saranno accettate, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

Non è consentito di fare riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 7.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli e ai documenti presentati da ciascun candidato, da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 45, terzo comma, del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1949

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 12, foglio n. 19. — GIORDANO

(1886)

Risultati della specializzazione in chimica biologica del concorso per titoli e per esami a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, riservato ai reduci.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1947, registro n. 17, foglio n. 198, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, riservato ai reduci;

Considerato che i ventidue posti messi a concorso con il predetto decreto sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria per essere conferiti, riguardo ad ogni specializzazione, con separato procedimento e distinte prove di esame, e che degli stessi posti tre sono stati assegnati alla specializzazione in chimica biologica;

Visto il decreto Ministeriale 3 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1948, registro n. 21, foglio n. 13, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici delle singole specializzazioni del concorso, ivi compresa quella della specializzazione in chimica biologica;

Visto il decreto Ministeriale 18 ottobre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1948, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritte e pratica della specializzazione in chimica biologica;

Visti gli atti della precitata Commissione giudicatrice per la specializzazione in chimica biologica e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e l'art. 11 del bando del concorso;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i risultati della specializzazione in chimica biologica del concorso per titoli e per esami a sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, riservato ai reduci, indetto col decreto citato nelle premesse.

Art. 2.

Il dott. Dattilo Michele, unico candidato presentatosi a sostenere le prove di esame, è dichiarato vincitore della specializzazione in chimica biologica con la votazione complessiva di 19,33/30 ottenuta nella valutazione dei titoli e nelle prove di esame, rimanendo scoperti due dei tre posti assegnati alla specializzazione stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 febbraio 1949

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 12, foglio n. 227. — GIORDANO

(1889)

Risultati definitivi del concorso per esami a quindici posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo amministrativo centrale, bandito con decreto Ministeriale 12 ottobre 1946.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1946, registro n. 18, foglio n. 303, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quindici posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*), nel ruolo amministrativo centrale di questo Ministero;

Visti i decreti Ministeriali: 3 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1947, registro n. 18, foglio n. 397, e 1° ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1947, registro n. 23, foglio n. 269, relativi alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 5 luglio 1948, con il quale, in base alle risultanze degli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito, sono state approvate le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso;

Visto il reclamo presentato dal candidato Marincola Cattaneo Raffaele;

Sentita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'art. 26 del regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni, e l'art. 10 del bando del concorso;

Decreta:

I risultati del concorso a quindici posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo del personale centrale di questo Ministero, indetto col decreto citato nelle premesse, sono definitivamente approvati come appresso:

1. — Graduatoria del concorso in base all'esito delle prove di esame:

1. Pistella Alessandro . . . . . punti 90,000
2. Rossi Michele . » 88,750
3. Di Marzio Antonio . » 88,333
4. Mollica Francesco . . » 86,166
5. Pisciotta Francesco . » 85,833
6. Borello Elio . » 85,416
7. Prili Antonio . . » 84,666
8. De Rosa Evaristo » 84,583
9. Salvatori Alberto, reduce combattente » 84,416
10. Bevilacqua Manfredo » 81,666
11. Bracaglia Emilio » 80,750
12. Calabresi Marcello, reduce combattente e avventizio di 1ª categoria » 80,416
13. Oddo in Sellerio Concetta » 79,583
14. Antonacci Tommaso, reduce combattente » 79,500
15. Cozzolino Giuseppe, reduce combattente e avventizio di 1ª categoria » 79,000
16. Russi Domenico, avventizio di 1ª categ. » 78,750
17. Salonia Salvatore » 78,416
18. Barba Giovanni » 78,166
19. Pizzorni Mario, reduce combattente . » 77,500
20. Nicolosi Giovanni, reduce combattente » 77,416
21. Marincola Cattaneo Raffaele, reduce combatt. e avventizio Commissariato alimentazione » 77,400
22. Marangoni Domenico » 77,383
23. Nuzzo Aldo, reduce combattente e avventizio di 1ª categoria » 77,333
24. Sant'Elia Lucio » 77,250
25. D'Adamo Fulvio, avventizio di 1ª categoria » 75,000
26. Veneri Renato, partigiano combattente » 74,750
27. Fè Franco, avventizio di 1ª categoria » 74,716
28. De Martino Emanuele, reduce combatt. » 74,583
29. Laccesaglia Giuseppe . . . . . » 74,083
30. Via Vito . . . . . » 73,750
31. Bianchi Pietro . . . . . » 73,000
32. Delle Donne Mario » 70,416
33. De Rosa Vittorio, reduce combattente » 70,000
34. Mancini Mario » 67,500
35. Acrosso Luigi, invalido di guerra, reduce combattente e avventizio » 65,000

2. — Graduatoria dei vincitori, tenuto conto dei diritti di precedenza a favore degli invalidi di guerra, dei combattenti, e dei dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato:

1. Pistella Alessandro . . . . punti 90,000
2. Rossi Michele » 88,750
3. Di Marzio Antonio » 88,333
4. Mollica Francesco . » 86,166
5. Pisciotta Francesco » 85,833
6. Borello Elio . » 85,416
7. Prili Antonio » 84,666
8. Salvatori Alberto, reduce combattente » 84,416
9. Calabresi Marcello, reduce combattente e avventizio di 1ª categoria » 80,416
10. Antonacci Tommaso, reduce combattente » 79,500
11. Cozzolino Giuseppe, reduce combattente e avventizio di 1ª categoria » 79,000
12. Pizzorni Mario, reduce combattente » 77,500
13. Nicolosi Giovanni, reduce combattente . » 77,416
14. Marincola Cattaneo Raffaele, reduce combattente e avventizio . punti 77,400
15. Acrosso Luigi, invalido di guerra, reduce combattente e avventizio di 1ª categoria . » 65,000

3. — Graduatoria degli idonei:

1. De Rosa Evaristo . . . . punti 84,583
2. Bevilacqua Manfredo . . . . . » 81,666
3. Bracaglia Emilio . » 80,750
4. Oddo in Sellerio Concetta » 79,583
5. Russi Domenico, avventizio di 1ª categ. » 78,750
6. Salonia Salvatore . . . » 78,416
7. Barba Giovanni . . . . . » 78,166
8. Marangoni Domenico » 77,383
9. Nuzzo Aldo, reduce combattente e avventizio di 1ª categoria » 77,333
10. Sant'Elia Lucio » 77,250
11. D'Adamo Fulvio, avventizio di 1ª categ. » 75,000
12. Veneri Renato, partigiano combattente » 74,750
13. Fè Bruno, avventizio di 1ª categoria » 74,716
14. Di Martino Emanuele, reduce combatt. » 74,583
15. Laccesaglia Giuseppe » 74,083
16. Via Vito . . . . » 73,750
17. Bianchi Pietro . . . » 73,000
18. Delle Donne Mario » 70,416
19. De Rosa Vittorio, reduce combattente » 70,000
20. Mancini Mario » 67,500

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1948

Il Ministro SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 11, foglio n. 47. — GIORDANO

(1888)

Graduatoria del concorso per esami a quarantadue posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo tecnico dell'agricoltura, riservato ai reduci.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1947, registro n. 13, foglio n. 273, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* numero 231 dell'8 ottobre 1947, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quarantadue posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico dell'agricoltura, riservato ai reduci;

Visti i decreti Ministeriali 19 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1948, registro n. 19, foglio n. 47; e 27 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1948, registro n. 18, foglio n. 38, relativi alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto gli atti della suddetta Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per esami a quarantadue posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) indetto con il decreto citato nelle premesse:

1. Cutrupi Francesco . . . . . punti 88 —
2. Ciaravellini Letidio . . » 86,33
3. Bradamante Carlo . » 85,33
4. Liguori Francesco . . . » 85 —
5. Colamaria Francesco » 84,66
6. Barion Arrigo, invalido di guerra » 84 —
7. Campana Gaetano, precede per benemerenze di guerra e per l'età » 83,66
8. Pagni Aldo . . . . . » 83,66
9. Mosti Alfredo . . . » 83,33
10. Dini Dino . » 82,66
11. Valicenti Vincenzo » 81,33
12. Giustini Giorgio, precede perchè avventizio » 81 —
13. Belviglieri Giovanni . . . . . » 81 —

14. Occhialini Guido-Sanzio, precede perchè più anziano di età punti 80 —
15. Buri Paolo » 80 —
16. D'Alanno Attilio, precede perchè orfano di guerra » 79,66
17. Leone Mario » 79,66
18. Solazzi Mario, avventizio, precede perchè coniugato, con un figlio » 78,66
19. Fischetti Gerardo, avventizio » 78,66
20. Solerio Pietro » 78,66
21. Accarrino Pasquale » 78 —
22. Russo Luigi » 77,66
23. Vocaturo Geniale, precede perchè insignito di medaglia di bronzo » 77,33
24. Lo Cascio Salvatore » 77,33
25. Visibelli Umberto » 77 —
26. Slaviero Aldo » 76 —
27. Marchetti Mario » 75,66
28. Vallisneri Ippolito, precede perchè in servizio volontario I.P.A. di Bologna » 75,33
29. Boschi Pietro » 75,33
30. Costa Libero » 75 —
31. Spera Luigi, precede perchè invalido di guerra » 74 —
32. Ricciardiello Giuseppe, precede perchè insignito di croce di guerra » 74 —
33. Acquaviva Michele, precede perchè coniugato, con un figlio » 74 —
34. Puglisi Umberto » 74 —
35. De Cristofaro Vittorio » 73,66
36. De Maio Enrico » 73,33
37. Soleri Vittorio » 73 —
38. Donadini Luigi » 72,66
39. Marsella Domenico » 72 —
40. Sisto Corrado » 71,66
41. Tucci Guglielmo, precede perchè ufficiale di complemento e ammogliato, con un figlio » 71,33
42. Martilli Marcello » 71,33
43. Cortella Carlo, ufficiale di complemento, precede perchè più anziano di età » 70,33
44. D'Apote Vincenzo, precede perchè ufficiale di complemento » 70,33
45. Biasco Leandro » 70,33
46. Orzalesi Alvaro » 68,66
47. Baldella Piero » 68 —
48. Donati Giuseppe » 67,66
49. Pieri Lamberto » 67,33

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Cutrupi Francesco punti 88 —
2. Ciaravellini Letidio » 86,33
3. Bradamante Carlo » 85,33
4. Liguori Francesco » 85 —
5. Colamaria Francesco » 84,66
6. Barion Arrigo, invalido di guerra » 84 —
7. Campana Gaetano, precede per benemerenze di guerra e per l'età » 83,66
8. Pagni Aldo » 83,66
9. Mosti Alfredo » 83,53
10. Dini Dino » 82,66
11. Valicenti Vincenzo » 81,33
12. Giustini Giorgio, precede perchè avventizio » 81 —
13. Belviglieri Giovanni » 81 —
14. Occhialini Guido-Sanzio, precede perchè più anziano di età » 80 —
15. Buri Paolo » 80 —
16. D'Alanno Attilio, precede perchè orfano di guerra » 79,66
17. Leone Mario » 79,66
18. Solazzi Mario, avventizio, precede perchè coniugato, con un figlio » 78,66
19. Fichetti Gerardo, precede perchè avventizio » 78,66
20. Solerio Pietro » 78,66
21. Accarrino Pasquale » 78 —
22. Russo Luigi » 77,66
23. Vocaturo Geniale, precede perchè insignito di medaglia di bronzo » 77,33
24. Lo Cascio Salvatore » 77,33
25. Visibelli Umberto » 77 —
26. Slaviero Aldo punti 76 —
27. Marchetti Mario » 75,66
28. Vallisneri Ippolito, precede perchè in servizio volontario I.P.A. di Bologna » 75,33
29. Boschi Pietro » 75,33
30. Costa Libero » 75 —
31. Spera Luigi, precede perchè invalido di guerra » 74 —
32. Ricciardiello Giuseppe, precede perchè insignito di croce di guerra » 74 —
33. Acquaviva Michele, precede perchè coniugato, con un figlio » 74 —
34. Puglisi Umberto » 74 —
35. De Cristofaro Vittorio » 73,66
36. De Maio Enrico » 73,33
37. Soleri Vittorio » 73 —
38. Donadini Luigi » 72,66
39. Marsella Domenico » 72 —
40. Sisto Corrado » 71,66
41. Tucci Guglielmo, precede perchè ufficiale di complemento e coniugato, con un figlio » 71,33
42. Martilli Marcello » 71,33

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Cortella Carlo, ufficiale di complemento e più anziano di età punti 70,33
2. D'Apote Vincenzo, precede perchè ufficiale di complemento » 70,33
3. Biasco Leandro » 70,33
4. Orzalesi Alvaro » 68,66
5. Baldella Piero » 68 —
6. Donati Giuseppe » 67,66
7. Pieri Lamberto » 67,33

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1948

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 11, foglio n. 357. — GIORDANO

(1887)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per esami a cinque posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale delle dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici imposte di fabbricazione) riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 1° gennaio 1947.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale fu approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1947, col quale fu indetto un concorso per esami a cinque posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale delle dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici imposte di fabbricazione), riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1947, col quale fu nominata la Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Visti i decreti Ministeriali 16 giugno 1947 e 6 maggio 1948, coi quali venne sostituito, rispettivamente, un membro ed il presidente della Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Ritenuto che nessuno dei candidati ammessi a sostenere le prove orali del concorso di cui sopra si trova nelle condizioni di avere superate le prove scritte nel concorso originario, indetto con decreto Ministeriale 30 maggio 1941;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice e considerato che il candidato Zenghi Paolo, compreso al terzo posto della graduatoria dei vincitori, non avendo comprovato di trovarsi in possesso delle condizioni richieste dall'art. 1 del bando di concorso, deve essere depennato dalla graduatoria medesima;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per esami a cinque posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale delle dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici imposte di fabbricazione) riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 1° gennaio 1947:

COGNOME E NOME	Media delle prove scritte	Prova orale	TOTALE
1. Vitali Arturo	8,333	9 —	17,333
2. Giannella Savino	7,916	8 —	15,916
3. Mezzanotte Antonio	7,833	7,56	15,393
4. Capoccia Ugo	7,583	6,75	14,333
5. Monaco Giuseppe	7,583	6,50	14,083
6. Visentin Walter	7,083	6,69	13,773

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Vitali Arturo
2. Giannella Savino
3. Mezzanotte Antonio
4. Capoccia Ugo
5. Monaco Giuseppe

Art. 3.

Il seguente candidato è dichiarato idoneo nel concorso suddetto:

1. Visentin Walter.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1949
Registro Finanze n. 5, foglio n. 271.

(1894)

MINISTERO DELL'INTERNO

Revoca del decreto Ministeriale 28 febbraio 1949 e proroga ai giorni 12, 13 e 14 dicembre 1949 delle prove scritte degli esami per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1949, n. 17200.E., con il quale si fissavano per i giorni 21, 22 e 23 novembre 1949 le prove scritte per gli esami per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale;

Considerata l'opportunità di differire a data successiva l'espletamento dei predetti esami;

Visti gli articoli 174 e 175 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, nonchè gli articoli 72 e seguenti del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, sostituiti con regio decreto 14 novembre 1929, n. 1900;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale 28 febbraio 1949, n. 17200.E., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1949, n. 72, è revocato.

Art. 2.

Le prove scritte degli esami per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale avranno luogo nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 1949 nella Regione siciliana (Prefetture di Palermo, Catania e Messina), nella Regione della Valle d'Aosta (Aosta) ed in quella del Trentino-Alto Adige (Trento), nonchè presso le seguenti Prefetture della Repubblica:

Alessandria, Ancona, Aquila, Avellino, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Cuneo, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Lecce, Mantova, Milano, Napoli, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Torino, Udine, Venezia, Vercelli e Verona.

Alla Presidenza della Regione siciliana e della Valle di Aosta, al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige ed ai prefetti delle Provincie sopra indicate è demandata l'attuazione del presente decreto.

Roma, addì 27 aprile 1949

Il Ministro: SCELBA

(1911)

PREFETTURA DI FIRENZE

Esito del concorso al posto di direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Veduta la relazione della Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, indetto con decreto prefettizio n. 35202 Div. Sanità del 30 agosto 1948, dalla quale relazione risulta che il dott. Ezio Casati è stato riconosciuto idoneo al posto di direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Firenze;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduti gli articoli nn. 23, 75 e 78 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Riconosciuti regolari gli atti del concorso;

Decreta:

Il dott. Ezio Casali è dichiarato vincitore del concorso interno al posto di direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Firenze.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura e dell'Amministrazione provinciale.

Firenze, addì 26 aprile 1949

Il prefetto: SOLDAINI

(1766)

GIOLITTI GIUSEPPE *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.